

Proposta N° 245 / Prot. Data 10/06/2014		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ <p style="text-align: center;">L'impiegato responsabile</p> _____
--	---	---

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 190 del Reg. Data 10/06/2014	OGGETTO :	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E SCHEMA DI PROGETTO FORMATIVO PER TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		<p style="text-align: center;">NOTE</p> <p style="text-align: center;">Immediata esecuzione</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> SI</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> NO</p>

L'anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese di giugno alle ore 17,40 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRES.	ASS.	FAV.	CONTR.	ASTEN.
1)	Sindaco Bonventre Sebastiano	X		X		
2)	Ass. Anz. Coppola Vincenzo		X			
3)	Assessore Culmone Renato	X		X		
4)	Ass. V/Sindaco Cusumano Salvatore	X		X		
5)	Assessore Manno Antonino	X		X		
6)	Assessore Grimaudo Anna Patrizia Selene		X			
7)	Assessore Papa Stefano	X		X		

Presiede il Sindaco Dott. **Sebastiano Bonventre.**

Partecipa il Segretario Generale **Dott. Cristofaro Ricupati.**

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: **“APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E SCHEMA DI PROGETTO FORMATIVO PER TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA”**.

- Vista la richiesta del 07/05/2014 prot. 24600 dello studente Fiumara Giuseppe residente ad Alcamo, iscritto al terzo anno del corso di studi in Scienze del Servizio Sociale presso il Dipartimento Scienze Sociali Politiche e Cognitive dell'Università degli Studi di Siena, con la quale chiede di poter svolgere tirocinio formativo presso questo Comune - Settore Servizi al Cittadino;
- Visto l'art. 18 della Legge 24/06/97, n. 196 ed il D.M. n. 142 del 25/03/98 i quali, nell'ambito della normativa in materia di promozione dell'occupazione, disciplinano i tirocini formativi e di orientamento e gli stage, quali momenti di alternanza fra studio e lavoro, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- Preso atto che i predetti tirocini formativi possono essere svolti presso datori di lavoro pubblici e privati;
- Considerato che, in virtù delle suddette norme l'Università di Siena promuove e attua, quale soggetto proponente per i propri studenti e neo-laureati, entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo o qualifica, tirocini curriculari e non curriculari, sulla base di apposite convenzioni da stipularsi con il soggetto ospitante;
- Considerato che tale esperienza formativa risulta interessante nell'ottica dell'integrazione tra le esperienze già sperimentate e consolidate all'interno dell'ente e l'apporto di nuove conoscenze correlate ai più recenti orientamenti della dottrina, acquisiti dai tirocinanti tramite la didattica universitaria;
- Ritenuto cogliere l'opportunità offerta dalla normativa in questione, inserendo nell'Ufficio di Servizio Sociale di questo Ente un soggetto in possesso di adeguata preparazione, interessato a completare la sua formazione con la conoscenza diretta delle attività svolte dall'Ente Locale e dei servizi offerti;
- Atteso che l'Università di Siena ha chiesto a questa P.A. con nota del 23/05/2014 prot. 27222, la disponibilità a stipulare convenzione finalizzata ad accogliere in periodi di tirocinio studenti e neolaureati dell'Università in parola;
- Ritenuto stipulare con l'Università di Siena una convenzione di Tirocinio di Formazione ed Orientamento corso di studi in Scienze del Servizio Sociale per accogliere soggetti su proposta dell'Università degli Studi di Siena;
- Visto l'allegato schema di Convenzione;
- Visti gli allegati schemi di Progetto Formativo;
- Preso atto che le attività di cui al tirocinio in questione non costituiscono rapporti di lavoro;
- Vista la L.R. 15/03/63 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di approvare gli allegati schemi di convenzione e di progetto formativo di Tirocinio di Formazione ed Orientamento, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra questo Comune e l'Università di Siena, per l'avvio di soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università degli Studi di Siena;
2. Di dare atto che la presente, ai fini del conseguimento degli obiettivi in essa indicati, demanda al Dirigente responsabile del Settore Servizi al Cittadino gli adempimenti gestionali conseguenti;
3. Di dare atto che nessuna onere di carattere finanziario ricadrà su questo Ente, in ragione del rapporto suddetto.

Il Proponente
Responsabile di Procedimento

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: “**APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E SCHEMA DI PROGETTO FORMATIVO PER TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CON L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA**”

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Visti i pareri ai sensi di legge;

Viste (eventuali leggi di Settore);

Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi palesemente,

D E L I B E R A

di approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: “**APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E SCHEMA DI PROGETTO FORMATIVO PER TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CON L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA**”

Contestualmente

Ravvisata l’urgenza di provvedere;

Visto l’art. 12 della L.R. n. 44/91;

Con voti unanimi espressi palesemente

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto: **“APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E SCHEMA DI PROGETTO FORMATIVO PER TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CON L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA”**

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi al Cittadino – Ambiente – Sviluppo Economico

Vista la Legge Regionale n. 48 dell’11/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 come modificata dalla Legge 15/2005 e s.m.i.;

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Alcamo, lì 10/06/2014

Per Il Dirigente di Settore
D.ssa Elena Ciacio

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari

Vista la Legge Regionale n. 48 dell’11/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Alcamo, lì 10/06/2014

Il Dirigente di Settore
F.to Dott. Sebastiano Luppino

Visto: l’Assessore al ramo

dr. M. M... - Scilite C

POSTA CERTIFICATA
Per. II 22.5.2014



CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 27222 del 23 MAG 2014
Assegnata al Settore ...
Il ...

27 MAG. 2014

DEFINITA IL _____

23 MAG. 2014

Placement Office - Career Service



Al Signor Sindaco
del Comune di Alcamo
Piazza Ciullo n. 30
91011 ALCAMO (TP)

Prot. 18187 del 22/05/2014

Pos. III/14

Oggetto: richiesta di stipula Convenzione di Tirocinio di Formazione e Orientamento corso di studi in Scienze del Servizio Sociale.

Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante esperienze di orientamento che permettano la conoscenza diretta del mondo del lavoro, Le chiediamo la disponibilità ad ospitare, in periodi di tirocinio, studenti e neolaureati del nostro Ateneo.

I tirocini formativi e di orientamento sono regolamentati dal D.M. 142/98 e dalla L.148/2011; per attivare lo stage è necessario stipulare apposita convenzione tra il soggetto promotore (Università) e la struttura ospitante. La normativa prevede inoltre l'impegno da parte del soggetto promotore a farsi carico degli oneri connessi alla copertura assicurativa, contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi.

Maggiori informazioni e l'eventuale documentazione da scaricare sono disponibili all'indirizzo: www.unisi.it/placement

La pregherei di inviare la convenzione firmata digitalmente all'indirizzo rettore@pec.unisipecc.it, sarà nostra cura ritrasmetterla al vostro indirizzo PEC firmata digitalmente anche dal Rettore dell'Ateneo.

Ringraziando per la gentile e preziosa collaborazione, Le invio distinti saluti.

Francesca Bassi
Francesca Bassi



CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

CURRICULARI **E** *NON CURRICULARI*

TRA

L'Università di Siena, con sede legale in Siena, Via Banchi di Sotto,55,
codice fiscale n. 80002070524, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal
 Rettore,
Prof. Angelo Riccaboni, nato a La Spezia il 24 luglio 1959;

E

La Società/Ente pubblico

Con sede legale in _____ Via

Codice fiscale _____ d'ora in poi denominato "soggetto
ospitante",
rappresentato da _____ nato a _____ il

nel prosieguo indicato anche singolarmente come la "Parte" ed unitariamente come le "Parti"
PREMESSO

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi sia la normativa nazionale (art. 18, c. 1 lett. a), della L. 196/1997) che la normativa regionale (v. per la Regione Toscana la L. 32/2002, art. 17 *ter* così come integrata dalla L. 3/2012, art. 2) prevedono che l'università possa promuovere tirocini di formazione ed orientamento;
- che in materia di tirocini di formazione e orientamento l'attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è contenuta nel Regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142; mentre la L.R. toscana 32/2002, così come modificata, è stata attuata dal Regolamento emanato con D.P.G.R. 11/R/2012 in modifica del precedente Regolamento attuativo della L.R. 32/2002;
- che in assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione l'art. 18 della L. n. 196/1997 e il relativo regolamento di attuazione;
- che pertanto l'Università promuove e attua per i propri studenti e neo-laureati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo o qualifica, rispettivamente i tirocini *curriculari* e *non curriculari*, ai sensi:
 - a) della normativa nazionale,
 - b) della normativa regionale toscana per i tirocini *non curriculari* attivati nel territorio regionale, solo per la tipologia dei tirocini di formazione e di orientamento di cui alla lett. a) dell'art. 17 *bis* della L.R. 32/2002 e successive modifiche,
 - c) della normativa regionale locale, laddove prevista, con riferimento ai tirocini attivati in altre regioni;

- che la Regione Toscana, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tutela il tirocinio *non curriculare* quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale;
- che la Regione Toscana con Decreto n. 1253 del 02/04/2012 ha approvato lo Schema di Convenzione tra il *soggetto promotore* e il *soggetto ospitante* e lo schema di progetto formativo in materia di tirocini;
- che l'Università, quale *soggetto promotore*, mira a promuovere la "qualità" dei tirocini sia *curricolari* che *non curricolari*;
- che, al fine di garantire la "qualità" dei tirocini e in particolare il rispetto della loro precipua funzione, il *soggetto ospitante* dichiara di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla L. 68/99, di non essere sottoposto a procedure di CIG straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle previste da eventuali tirocini, di non aver effettuato licenziamenti nei 24 mesi precedenti la data della presente convenzione, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative (v. art. 86 *ter* Regolamento D.P.G.R. 47/R/2003 e successive modificazioni o integrazioni);
- che le Parti intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte in materia di "tirocini di qualità".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. Nel rispetto della normativa di cui in premessa la (*soggetto ospitante*) si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e orientamento CORSO DI STUDI IN SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE su proposta dell'Università degli Studi di Siena.
2. Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.
3. Gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio sono indicati nei Progetti Formativi allegati alla presente convenzione (allegati A e B)
4. Per ciascun tirocinante inserito presso l'ente ospitante, il *soggetto promotore* e il *soggetto ospitante* predispongono un progetto formativo e di orientamento - conforme ai modelli allegati - in cui sarà specificato se trattasi di tirocinio *curricolare* o *non curricolare*, e contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi dei rispettivi tutor;
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile;
 - eventuali rimborsi offerti al tirocinante dal *soggetto ospitante*, come da successivo art. 5 della presente convenzione:
 - a) facoltativi in caso di tirocini *curricolari*;
 - b) obbligatori (ai sensi della disciplina regionale toscana vigente) in caso di tirocini *non curricolari* svolti nella Regione Toscana;
 - c) conformemente alla disciplina regionale locale, laddove prevista, in caso di tirocini svolti in diverso ambito regionale.
5. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di cui in premessa, la durata del tirocinio è definita all'interno di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 2 – Durata della Convenzione

1. La presente convenzione ha durata triennale, a partire dalla data della stipula; salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di due mesi. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

Art. 3 - Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore è tenuto a osservare quanto previsto dalla normativa nazionale nonché dalla normativa regionale di cui in premessa. In particolare in considerazione delle procedure e delle caratteristiche specifiche di questo ente promotore:
 - a. comunica l'attivazione del tirocinio, allegando la convenzione e il progetto formativo, al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio
 - b. si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.
 - c. provvede direttamente ad assicurare il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, avendo il *soggetto promotore* universitario già assolto nei confronti di tutti propri studenti e neo-laureati come previsto dalla vigente normativa in materia di assicurazione (v. art. 3 del D.M. n.142/98 e art. 2, c. 1 bis, del D.P.R. 156/99). La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda ma rientranti nel progetto formativo.

Art. 4 - Obblighi del soggetto ospitante

1. Il *soggetto ospitante* è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale di cui in premessa. In particolare si impegna a:
 - a) rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento concordato in tutti gli aspetti;
 - b) garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il *soggetto promotore*;
 - c) segnalare in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore;
 - d) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il tirocinante e il tutor del soggetto ospitante per verificare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;
 - e) segnalare al soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
 - f) assicurare al tirocinante parità di trattamento con lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.

Inoltre in caso di attivazione di tirocini di formazione e di orientamento *non curricolari*:

- g) inviare la comunicazione obbligatoria prevista dall'art.1, comma 1180 della Legge n. 296 del 27/12/2006 – Legge finanziaria 2007 (Adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro) e successive note di indirizzo, che stabilisce che “*rientrano nell'obbligo di comunicazione obbligatoria da parte del datore di lavoro i tirocini di orientamento dei laureati*”;

2. Il soggetto ospitante è consapevole e dà atto che:

- a) il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
- b) il tirocinio non può essere utilizzato per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo;
- c) il tirocinio non è utilizzato per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività, per sostituire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;
- d) il tirocinante non è utilizzato per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.

Inoltre in caso di attivazione di tirocini di formazione e di orientamento *non curricolari* in ambito regionale, è consapevole e dà atto che:

- e) non può realizzare più di un tirocinio con lo stesso tirocinante;
- f) il tirocinante può svolgere il tirocinio una sola volta per ciascun profilo;

g) può attivare un numero di tirocini in misura proporzionale alle dimensioni dell'azienda ospitante, ed in particolare:

- in caso di tirocini di formazione e orientamento *curricolari* si fa riferimento alla vigente normativa nazionale ed in particolare a quanto disposto dall'art. 1, c. 3, del D.M. 142/1998, che prevede il limite di un tirocinante per enti con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato; non più di due tirocinanti contemporaneamente per enti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove; tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei dipendenti contemporaneamente per enti con più di venti dipendenti a tempo indeterminato;
- in caso di tirocini di formazione e orientamento *non curricolari* che si svolgono in ambito regionale toscano si fa riferimento all'art. 86 *nonies* delle Modifiche al Regolamento Regionale 47/R/2003 emanato con DGR 220/2012 e successive modifiche o integrazioni. In particolare per i soggetti privati che hanno fino a sei dipendenti a tempo indeterminato è consentito annualmente un tirocinante; tra i sette e i diciannove dipendenti a tempo indeterminato sono ammessi annualmente due tirocinanti; tra i venti dipendenti e oltre un massimo di tirocini annuali non superiore al dieci per cento del personale dipendente a tempo indeterminato. Ai fini del computo del numero dei tirocinanti i soci lavoratori di società cooperative sono considerati dipendenti a tempo indeterminato. Nel caso in cui il soggetto ospitante sia pubblico il numero dei tirocini attivabili annualmente non potrà essere superiore al dieci per cento del personale dipendente a tempo indeterminato. Per le aziende/enti senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l'attivazione di alcun tirocinio, salvo che per quelle artigiane di artigianato artistico e tradizionale, indicate nell'art. 8 e nell'allegato A del regolamento 55/R 2009, attuativo della l.r. 53/2008) per le quali è consentito un tirocinante;
- in caso di attivazione di un tirocinio in ambito regionale diverso dalla Toscana, quanto sopra dovrà essere realizzato in maniera conforme alla normativa locale, se prevista.

Le lettere e) ed f) non si applicano nei confronti dei soggetti svantaggiati di cui all'art. 4., c.1 L. n. 381/91 e dei disabili di cui alla L. 68/1999, ai sensi dell'art. 17 *quater*. c. 3, l.r. n.32/2002 e successive modificazioni.

Art. 5 - Rimborso spese

1. Il progetto formativo dei tirocini di formazione e orientamento *curricolari* può prevedere un rimborso spese al tirocinante nelle forme e nei modi che il soggetto ospitante riterrà più idonee.
2. In caso di tirocinio di formazione e di orientamento *non curricolare* che si svolga nella regione toscana il progetto formativo dovrà prevedere un rimborso spese forfetario a favore del tirocinante da parte del soggetto ospitante per un importo non inferiore a quello previsto all'art. 86 *quinques* del Regolamento attuativo della L.R. 3/2012 approvato con Delibera 220/2012 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Ai sensi dell'art. 17 *sexies* della l.r. n. 3/2012 di cui in premessa "la Regione può concedere contributi per la copertura totale o parziale dell'importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante ...".
4. Laddove il tirocinio *curricolare* e/o *non curricolare* si svolga in diverso ambito regionale il rimborso a favore del tirocinante, se previsto, dovrà essere conforme alla normativa regionale applicabile.

Art. 6 – Tutore

1. Il soggetto promotore nomina un tutore responsabile delle attività didattico organizzative, che è tenuto a svolgere i compiti previsti dalla normativa nazionale nonché dalla normativa regionale, e che si occuperà del suo inserimento presso l'ente ospitante e per tutto il periodo previsto nel progetto formativo e di orientamento.
2. Il soggetto ospitante nomina per ogni tirocinante un tutore responsabile dell'inserimento e affiancamento sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto il cui nominativo è indicato nel progetto formativo. Il tutore del soggetto ospitante è tenuto a svolgere i compiti previsti dalla normativa nazionale nonché dalla normativa regionale. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito.

Art. 7 – Obblighi e diritti del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale di cui in premessa.

2. Il tirocinante gode parità di trattamento con lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.
3. Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.
4. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento e al tutore delle attività didattico-organizzative.

Art. 8 – Relazione finale e libretto formativo

1. Al termine del tirocinio il soggetto ospitante redige la relazione finale sull'attività svolta dal tirocinante.
2. Al termine del tirocinio *non curriculare* svolto in ambito regionale toscano, il *soggetto ospitante* trasmette la relazione finale sull'attività svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante ai servizi per l'impiego per la registrazione nel libretto formativo del cittadino.
3. Ai fini della registrazione delle competenze acquisite sul libretto formativo il tirocinante deve aver svolto almeno il 70% delle presenze previste per le attività di tirocinio.
4. Una copia della relazione finale deve essere consegnata al tirocinante e al soggetto promotore dal soggetto ospitante.

Art. 9 - Trattamento dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.
2. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal d.lgs. 196/2003.

Art. 10 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia quindi in particolare alla normativa nazionale in materia di tirocini, alla l.r. n. 32/2002 e al Regolamento 47/R/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Siena,

UNIVERSITÀ DI SIENA

IL RETTORE

Prof. Angelo Riccaboni

FIRMA E TIMBRO DELL'AZIENDA/ENTE



**PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
per i tirocini
CURRICULARI**

(rif. Convenzione n. stipulata in data

Nominativo del tirocinante.....Matricola

nato ail

Codice Fiscale.....

residente in Via

CittàProvincia.....

tel.e-mail.....

cell.....

(Se domicilio diverso da residenza):
domiciliato in Via.....

CittàProvincia.....

tel.

Soggetto disabile l. n.68/99 Soggetto svantaggiato ex. art.4, c.1. n.381/91

(i dati saranno trattati ai sensi D.lgs. n. 196/2003)

Attuale condizione :

Studente del corso:

_____ Cl. _____

**Ente/Azienda
ospitante** _____

—
Sede/i del tirocinio

stabilimento/reparto/ufficio

_____ Via _____

CAP _____

EMAIL dell'azienda (o del tutor aziendale)

Tel. _____
Fax _____

Tempi di accesso ai locali aziendali¹ : dalle ore _____ alle ore _____ per n. ____ giorni alla settimana

Periodo di tirocinio n. mesi _____ dal _____ al _____

Numero ore da svolgere _____ (inserire il numero di ore solo se previste nel corso di studi)

Tutor universitario _____ Qualifica _____

Tutor aziendale _____ Qualifica _____

Polizze assicurative:
L'Università provvede a:
- copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro
- responsabilità civile posizione n. 0207.5101684.64 stipulata con la compagnia Fondiaria SAI-Divisione Fondiaria - Agenzia Generale di Siena

Obiettivi e modalità del tirocinio

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Eventuale rimborso spese facoltativo e/o altre facilitazioni previste:

.....

.....

Obblighi e diritti del tirocinante

a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;

b) seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;

c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

d) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;

e) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;

f) partecipare agli incontri concordati con il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo.

Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.

¹ L'orario settimanale del tirocinio deve essere inferiore all'orario previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante.

Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.
Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento e al tutore delle attività didattico-organizzative

Siena,

Firma per presa visione e accettazione del tirocinante

Università di Siena
PLACEMENT OFFICE- CAREER SERVICE
Il Responsabile

Firma e timbro dell'Ente/Azienda



PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
per i tirocini
NON CURRICULARI
(rif. Convenzione n. stipulata in data

Nominativo del tirocinante.....	Matricola
nato a	il
Codice Fiscale.....	
residente in Via	
Città	Provincia.....
tel.	e-mail.....
cell.....	
<i>(Se domicilio diverso da residenza):</i>	
domiciliato in Via.....	
Città	Provincia.....
tel.	
Soggetto disabile l. n.68/99 <input type="checkbox"/>	Soggetto svantaggiato ex. art.4, c.1. n.381/91 <input type="checkbox"/>
<i>(i dati saranno trattati ai sensi D.lgs. n. 196/2003)</i>	

Attuale condizione (barrare la casella) :
Studente <input type="checkbox"/>
Laureato <input type="checkbox"/> data di conseguimento del titolo _____
Corso: _____ Cl. _____

Tipologia di tirocinio:
<input type="checkbox"/> Tirocini di formazione e orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità svolti in Regione Toscana (art. 17 bis, c. 2, lett. a L.R. 32/2002 e successive modifiche)
<input type="checkbox"/> Tirocini di formazione e orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità svolti in altro ambito regionale

Ente/Azienda ospitante _____

Sede/i del tirocinio

stabilimento/reparto/ufficio _____ Via _____

_____ CAP _____

EMAIL dell'azienda (o del tutor aziendale)

Tel. _____

Fax _____

EMAIL dell'azienda (o del tutor aziendale)

Tel. _____

Fax _____

Tempi di accesso ai locali aziendali ²: dalle ore _____ alle ore _____ per n. ____ giorni alla settimana

Periodo di tirocinio n. mesi _____ dal _____ al _____

Tutor universitario _____ Qualifica _____

Tutor aziendale _____ Qualifica _____

Polizze assicurative:
 L'Università provvede a:
 - copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro
 - responsabilità civile posizione n. 0207.5101684.64 stipulata con la compagnia Fondiaria SAI-Divisione Fondiaria - Agenzia Generale di Siena

Obiettivi e modalità del tirocinio

.....

.....

.....

.....

.....

Competenze da acquisire

.....

.....

.....

.....

Rimborso spese forfettario e altre facilitazioni previste:

E' corrisposto un rimborso spese forfettario mensile pari a Euro _____ lordi.

² L'orario settimanale del tirocinio deve essere inferiore all'orario previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante.

.....
.....
(si ricorda che ai sensi di quanto stabilito all'art. 5 della convenzione di riferimento se il tirocinio si svolge in ambito regionale toscano la prevista retribuzione non potrà essere inferiore all'importo stabilito all'art. 86 quinquies del Regolamento attuativo della Legge regionale 27 gennaio 2012 e successive modificazioni e integrazioni. Nel caso in cui il tirocinio si svolga in un ambito regionale diverso la retribuzione, se prevista, dovrà fare riferimento ed essere conforme alla locale normativa)

Obblighi e diritti del tirocinante

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
- b) seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- e) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
- f) partecipare agli incontri concordati con il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo.

Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.

Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento e al tutore delle attività didattico-organizzative

Siena,

Firma per presa visione e accettazione del tirocinante

Università di Siena
PLACEMENT OFFICE – CAREER SERVICE
Il Responsabile

Firma e timbro dell'Ente/Azienda

Letto approvato e sottoscritto _____

IL SINDACO
F.to Bonventre Sebastiano

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Culmone Renato

F.to Cristofaro Ricupati

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li

Il segretario Generale

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 12/06/2014 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/06/2014

- Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cristofaro Ricupati